



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Liberio Consorzio Comunale di Trapani)

VI DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA SUE - S.I.T.R. - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP - EDILIZIA PERICOLANTE ED INTERVENTI DI SICUREZZA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 142 DEL 27-09-2024

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE DEL LOCALE DENOMINATO "KLIMACA GUFESCIO SELIPUB & C. S.N.C. DI GUARINO GIUSEPPE" SITO IN VIA MARCO POLO N° 45, ANNOTATA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N° 176 PART. 651 SUB 7 A SEGUITO PARERE NEGATIVO DELL'ARPA SULLA RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 E S.M.I.

Oggetto: ordinanza di sospensione all'utilizzo degli impianti di amplificazione e diffusione del locale denominato "Klimaca Gufescio Selipub & C. s.n.c. di Guarino Giuseppe" sito in via Marco Polo n° 45 , annotata in catasto al foglio di mappa n° 176 part. 651 sub 7 a seguito parere negativo dell'ARPA sulla relazione di impatto acustico, ai sensi legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.

IL RESPONSABILE VI D.O.

Premesso che:

- ü Con Ordinanza Sindacale n.37 del 23.07.2024 avente per oggetto modifica e integrazione dell'ordinanza sindacale n. 34 dell'11 luglio 2024: "movida sicura" - misure di sicurezza urbana – attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 - modifiche apportate dal d.lgs. n. 42/2017 - stagione estiva anno 2024;
- ü Che in data 22/06/2024 veniva effettuato il sopralluogo presso la ditta " Klimaca" Gufescio Selipub & C S.n.c. di Guarino Giuseppe , con sede in Marinella di Selinunte via Marco Polo n° 45 , sulla regolarità documentale inerente la relazione tecnica d'impatto acustico , legge 26 Ottobre 1995 n°447, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del DL17/02/1017 n°42 (GURI serie generale n°49 del 04.04.2017);
- ü che con verbale di contestazione n°32/2024 del 22.06/2024 si accertava che la ditta disponeva della relazione oggetto di controllo, dalla quale si acquisiva copia;

ü che in data 25/09/2024 è pervenuta al protocollo generale del Comune n°54956, gli esiti della valutazione della relazione di impatto acustico da parte di ARPA Sicilia per gli accertamenti finalizzati alla verifica dei livelli di rumore immessi in ambiente abitativo degli impianti di amplificazione e diffusione sonora del pubblico esercizio denominato “Klimaca” Gufescio Selipub & C. S.n.c. di Guarino Giuseppe in località Marinella di Selinunte via Marco Polo n° 45 ;

ü che gli esiti del rilevamento fonometrico in ambiente abitativo riportate nella nota prot. 48841 del 10/09/2024 da parte dell'ARPA Sicilia hanno evidenziato che la ditta in oggetto ha presentato una relazione di impatto acustico dove riporta valori interni al locale di 70dB i quali, senza alcuna attenuazione in quanto il locale non ha alcuna forma di chiusura durante l'esercizio rispetto alla strada, i valori di rumore a pochi metri di distanza si ridurrebbero a 55dB. Per tale locale i valori previsionali riportati nella relazione non possono essere considerati coerenti con le distanze tra gli impianti.

ü visto il verbale n.10 di contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.9 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, Divieto diffusione sonora fino all'adeguamento dell'impianto redatto dalla Polizia Municipale in data 11/09/2024;

RICHIAMATA Ordinanza Sindacale n.37 del 23.07.2024 ed in particolare modo l'art. 1 utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche - semplificazione documentazione impatto acustico ed l'art. 10 sui controlli, preliminarmente si osserva che ditta “ Gufescio Selipub & C. s.n.c. di Guarino Giuseppe denominato Klimaca ” pur avendo proceduto all'invio delle relazioni di impatto acustico questa risultava *priva di coerenza con i valori di rumori imposti ed al rispetto dei limiti di cui al DPCM 215/99;*

VISTO/I

ü il D.P.C.M. 1 marzo 1991, avente ad oggetto “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;

ü il D.P.C.M. 14 novembre 1997, avente ad oggetto “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

ü il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

ü l'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la competenza per la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

ü il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

ü l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

ü gli artt. 9, 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

ü la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

ü la Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

ü gli artt. 650 e 659 del Codice Penale

ü la L. 241/1990 e s.m.i.;

ü il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

ü l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ü il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ù il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione) 2023/2025, contenente il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, approvato con Delibera di G.M. n. 42 dell'11/03/2024;- lo Statuto del Comune di Castelvetro;

RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore vigente;

DARE ATTO che, in ragione delle superiori motivazioni l'adozione del presente provvedimento costituisce attività vincolata che prescinde, altresì, della comunicazione di avvio del procedimento,, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio di cui non potrebbe essere diverso da quello di concerto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2 della medesima L. 241/90;

RITENUTO dover tutelare la salute dei residenti e dei villeggianti nella Borgata di Marinella di Selinunte;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 182 del 15/09/2023 di modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

RISCHIAMATA la determinazione del Sindaco n°12 del 12/06/2024 sino al 31/10/2024 di proroga di posizioni organizzative ai responsabili di direzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda "A" del piano di Auditing 2022/2024;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012; Per le superiori motivazioni e per ogni altra direttamente prevista dalla legge,

ORDINA

1. il sig. **Guarino Giuseppe** C.F. GRNGPP84B24A010J nato a Abbiategrasso (MI) il 24/02/1984 e residente a Castelvetro nella via Ugo Foscolo n. 28 nella qualità di Socio Amministratore della ditta " Gufescio Selipub di Guarino Giuseppe & C. s.n.c. denominata Klimaca " esercente in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetro Via Marcio Polo n 45 , annotata in catasto al foglio di mappa n° 176 part. 651 sub 7 il **DIVIETO** all'utilizzo degli impianti di amplificazione e diffusione sonora.
2. la notifica della presente ordinanza, a cura del Comando di Polizia Municipale, al sig. **Guarino Giuseppe** C.F. GRNGPP84B24A010J nato a Abbiategrasso (MI) il 24/02/1984 e residente a Castelvetro nella via Ugo Foscolo n. 28 nella qualità Socio Amministratore della ditta " Gufescio Selipub di Guarino Giuseppe & C. s.n.c. denominata Klimaca " sita in Via Marco Polo n 45 ;
3. La Polizia Municipale del Comune di Castelvetro, le Forze di Polizia a cui viene trasmesso l'odierna Ordinanza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e la relativa vigilanza e quanto previsto dall'art. 650 del codice penale.

AVVERTE

1. Per completezza si fa presente che qualora gli Organi competenti accertano che le emissioni di rumori rispettano i parametri normativi, l'ordinanza di sospensione verrà rimossa;
2. Che l'ufficio comunale preposto all'istruttoria del provvedimento ove è possibile prendere visione degli atti è la VI Direzione Organizzativa – "Programmazione Territoriale Urbanistica ed Edilizia, S.I.T.R., S.U.E., Attività Produttive, S.U.A.P., Edilizia Pericolante ed Interventi di Sicurezza";

La presente ordinanza, ai fine dell'adozione degli atti consequenziali, sarà trasmessa per quanto di competenza a:

Sindaco-Sede;

Segretario Generale -Sede;

Dir.Org. IX Polizia Municipale - Sede;

ARPA Sicilia arpa.arpa.sicilia.it;

Al Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte c/o Comando Carabinieri di Castelvetro - [ttp27684.carabinieri.it](http://27684.carabinieri.it) ;

Al Comando Corpo Forestale di Castelvetro - distaccamento.castelvetro.corpoforestalesicilia.it ;

Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro - dipps185.5500.poliziadistato.it;

Al Comando della Guardia di Finanza di Castelvetro - tp1290000p.gdf.it;

All'A.S.P. di Trapani - direzionegenerale.asptrapani.it;

L'Ufficio Messi, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Il presente provvedimento è definitivo e, pertanto, impugnabile con ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni

Il Responsabile del Procedimento
F.to *Geom. Giovanni Santo Sciacca*

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to PASQUALE CALAMIA

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.